

ADDENDUM ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LIGURIA, REGIONE LOMBARDIA E ALISA PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA QUALITA' DEI SERVIZI DI MEDICINA DI LABORATORIO.

TRA

REGIONE LOMBARDIA, con sede legale in Milano, p.zza Città di Lombardia n. 1, Codice fiscale n. 80050050154, rappresentata dal Direttore Generale della Direzione Generale Welfare dott. Giovanni Pavesi,

E

REGIONE LIGURIA con sede legale in Genova, Codice fiscale n. 00849050109, rappresentata dal Direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali, dott.ssa Roberta Serena,

E

REGIONE LIGURIA - AZIENDA LIGURE SANITARIA (ALISA) Codice fiscale n. 02421770997, rappresentata dal Direttore Generale prof. Filippo Ansaldi, domiciliato, ai fini della presente accordo, presso la sede legale di ALISA, P.zza della Vittoria 15 – Genova (GE)

Premesso che:

- la Legge 7/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i e in particolare l’art. 15, consente alle Pubbliche Amministrazioni di poter concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il D.Lgs 30/12/1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e s.m.i, e, in particolare, il comma 2 dell’art. 2 del Titolo 1, dispone che: “spettano alle Regioni la determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette unità sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie”;
- il D.P.R. 14/01/1997, n. 37 “Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private” prevede, tra l’altro, che il Laboratorio debba svolgere programmi di Controllo Interno di Qualità e partecipare a Programmi di Valutazione Esterna della Qualità promossi dalle Regioni, o, in assenza di questi, a programmi validati a livello nazionale o internazionale;
- la legge regionale 29/07/2016 n.17 e s.m.i. “Istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.LI.SA.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e socio sanitaria.” individua, tra le altre funzioni di competenza di A.Li.Sa. la gestione dei flussi di cassa relativi al fabbisogno sanitario regionale, di cui all’art. 20 del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. confluiti negli appositi conti di tesoreria intestati alla Sanità;
- la Regione Liguria e la Regione Lombardia hanno ratificato, rispettivamente con DGR n. 1368/2023 e DGR n. XI/7668/2022, l’Accordo di Collaborazione tra Regione Liguria, Regione Lombardia e A.Li.Sa. per l’implementazione della qualità dei servizi di medicina di laboratorio” e proposta di “modello gestionale del progetto di Verifica Esterna della Qualità (VEQ) regione Liguria – in collaborazione con qualità dei servizi di medicina di laboratorio di Regione Lombardia;
- il Centro Regionale di Coordinamento della Medicina di Laboratorio di Regione Lombardia comunicava, prot. n. 32/2023 del 28/02/2023, con l’avvio delle attività, che alcuni laboratori pubblici

- e privati accreditati avevano modificato la richiesta di adesione agli esercizi VEQ, rispetto al preventivato nell'Accordo di Collaborazione menzionato;
- la Regione Liguria con nota prot. n. 333305 del 07/04/2023, ha valutato e comunicato al Direttore del Centro Regionale di Coordinamento della Medicina di Laboratorio l'opportunità di integrare l'Accordo in parola, revisionando i costi a carico della Regione Liguria, in virtù della totale maggiore adesione ai programmi VEQ dei laboratori sia pubblici che privati accreditati;
  - la Direzione Welfare di Regione Lombardia, prot. G1.2023.0039015 del 28/09/2023, ha espresso la necessità di integrazione economica dell'Accordo di Collaborazione di cui alle rispettive DGR predette in relazione al maggior numero di adesioni ricevute;
  - risulta pertanto necessario, nell'accordo di collaborazione, stipulato definitivamente in data 1° marzo 2023:
    - sostituire l'art. 7 prevedendo l'incremento dei costi a carico di Regione Liguria e degli esercizi VEQ anche con flessibilità numerica su questi ultimi in considerazione delle diverse necessità, anche future, dei laboratori aderenti;
    - modificare l'art. 6 specificando le tempistiche di invio delle reportistiche da parte del Centro Regionale di Coordinamento della Medicina di Laboratorio di Regione Lombardia a Regione Liguria;
  - restano ferme ed invariate le restanti clausole dell'accordo

#### TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

##### **Art. 1**

All'Art. 6 – Modalità di attuazione dell'accordo e avvio della collaborazione, nell'accordo di collaborazione, stipulato definitivamente in data 1° marzo 2023, l'ultimo punto dell'elenco è così modificato:

*“il Centro produrrà report sintetico bimestrale disponibile sul sito del Centro, in Area Riservata tramite apposite credenziali fornite a Regione Liguria e ad A.Li.Sa.. Sarà prodotto con periodicità almeno semestrale report completo sull'andamento dei singoli laboratori liguri (non conformità di partecipazione ai programmi VEQ e esiti delle performance e quanti e qualitative) che sarà inviata a Regione Liguria ed A.Li.Sa. entro 50 giorni lavorativi dalla chiusura di ogni semestre (chiusura prevista al 30/06 e 31/12) per la durata dell'Accordo.*

##### **Art. 2**

All'Art. 7 - Rimborsi dell'attività, nell'accordo di collaborazione, stipulato definitivamente in data 1° marzo 2023, è così sostituito integralmente:

*“Regione Liguria rimborserà a Regione Lombardia per il quadriennio 2023-2026 le prestazioni effettivamente svolte dal Centro stimate secondo quanto riportato nella tabella A, fino a un massimo presuntivo di 250.300 così suddivise:*

- anno 2023 - valore massimo di rimborso pari a 62.575,00 euro;
- anno 2024 - valore massimo di rimborso pari a 62.575,00 euro;
- anno 2025 - valore massimo di rimborso pari a 62.575,00 euro;
- anno 2026 - valore massimo di rimborso pari a 62.575,00 euro;

Tabella A

Esercizio	n. esercizi/anno stimato (puramente indicativo)	Costo unitario € (o max)
Biochimica Clinica	29	250
Biochimica clinica su matrice urinaria	23	250
Test di emostasi di I livello	29	200
Esame emocromocitometrico	29	250
Biomarcatori Cardiaci	23	250
Procalcitonina e Ormoni e biomarcatori tumorali C	16	250
Proteine Specifiche	23	250
Conteggio Reticolocitario	19	200
Esame Urine – chimico fisico e sedimento	22	300
Esame Urine – Morfologia sedimento	20	75
n. Trasporti/anno	21	400

Il Centro Regionale di Coordinamento della Medicina di Laboratorio di Regione Lombardia, coinvolgendo i propri referenti, assicura, a Regione Liguria, almeno un evento annuale di formazione per i laboratori che partecipano ai programmi VEQ.

Regione Liguria, per il tramite dell'Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.), si impegna a rimborsare a Regione Lombardia i costi sostenuti per la partecipazione ai programmi di VEQ, a fronte della presentazione da parte di Regione Lombardia di una reportistica semestrale, nonché di una relazione complessiva sull'attività annuale svolta da presentarsi entro il 31 gennaio dell'anno seguente a quello di riferimento, unitamente agli esiti dei programmi VEQ effettuati, corredata dalla rendicontazione economica dei costi effettivamente sostenuti per l'erogazione dei programmi VEQ. Nei limiti l'importo massimo previsto per il rimborso annuale, sono possibili variazioni sul numero di adesioni e /o tipologia di programmi VEQ previo accordo fra le parti.

La predetta relazione deve essere accompagnata da una dichiarazione da parte del Centro Regionale di Coordinamento della Medicina di Laboratorio attestante la regolarità delle attività svolte e la loro conformità all'accordo;"

Il presente Addendum, costituito di pagg. 4, sottoscritto dalle parti in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990, è parte integrante dell'Accordo di collaborazione (ex art. 15 l. 241/90) per l'implementazione della qualità dei servizi di medicina di laboratorio.

Letto, confermato e sottoscritto

PER REGIONE LIGURIA\*

Il Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali

Dott.ssa Roberta Serena

PER REGIONE LIGURIA - A.LI.SA.\*

Il Direttore Generale

Prof. Filippo Ansaldi

PER REGIONE LOMBARDIA\*

Il Direttore Generale Welfare

Dott. Giovanni Pavesi

\*firmato digitalmente ai sensi del combinato disposto dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell'articolo 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.